

REGOLAMENTO (CEE) N. 1212/93 DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 1993

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1873/84 che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CEE) n. 822/87

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 73, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 70, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87 dispone che i prodotti importati ivi elencati devono essere accompagnati da un attestato che certifichi che essi sono conformi alle disposizioni che disciplinano la produzione, l'immissione in circolazione e eventualmente la consegna per il consumo umano diretto nei paesi terzi di cui sono originari;

considerando che l'articolo 73, paragrafo 1 del citato regolamento dispone che i suddetti prodotti importati che siano stati sottoposti a pratiche enologiche che non sono ammesse dalla normativa comunitaria oppure che non sono conformi alle disposizioni del citato regolamento o a quelle adottate in applicazione dello stesso non possono, salvo deroga, essere offerti o consegnati per il consumo

umano diretto; che il Consiglio ha derogato a tale principio con il regolamento (CEE) n. 1873/84⁽²⁾; che il periodo di validità della deroga è scaduto il 30 aprile 1993; che per consentire il proseguimento delle consultazioni in corso tra la Comunità e il paese terzo in questione, nella prospettiva di un accordo in materia, è opportuno prorogare di un anno il periodo di validità di tale deroga,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1873/84 la data del 30 aprile 1993 è sostituita dal 30 aprile 1994.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1º maggio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 maggio 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. HILDEN

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1756/92 (GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 27).

⁽²⁾ GU n. L 176 del 3. 7. 1984, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3201/92 (GU n. L 319 del 4. 11. 1992, pag. 2).